



REGOLAMENTO INTERNO

PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
(ex art. 50, comma 5, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.)

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 02.02.2024



Sommaro

INTRODUZIONE	3
1. Ambito di applicazione.....	3
2. Oggetto e finalità del Regolamento	3
3. Struttura del Regolamento	4
4. Fonti normative	4
5. Principi e criteri operativi	5
PRIMA PARTE.....	6
1. Requisiti di partecipazione delle imprese affidatarie	6
2. Disciplina delle esclusioni e <i>self-cleaning</i>	7
3. Scelta della tipologia di procedura da adottare.....	7
4. Limiti di importo e divieto di frazionamento.....	9
5. Revisione dei prezzi	9
6. Penali.....	9
7. Il Codice Unico di Gara e la tracciabilità finanziaria.....	10
8. Il Responsabile Unico del Progetto	11
9. Modelli Organizzativi del RUP	13
10. Commissione di Gara e Seggio di gara.....	13
SECONDA PARTE.....	15
1. Definizione di servizi e forniture.....	15
2. Tipologie di procedure da adottare per gli acquisti sotto soglia e i vari step.....	15
3. Clausola sociale per i servizi ad alta intensità di manodopera	17
TERZA PARTE	18
1. Definizione servizi di ingegneria ed architettura.....	18
2. Tipologie di procedure da adottare per gli acquisti sotto-soglia e i vari step per i servizi di ingegneria ed architettura	18
3. Definizione dei lavori	21
4. Tipologie di procedure da adottare per gli acquisti sotto-soglia e i vari step per i lavori	22
5. Appalto integrato di lavori.....	24
QUARTA PARTE.....	25
1. Subappalto.....	25
2. Verifica di anomalia delle offerte nelle gare di servizi e forniture.....	26
3. Garanzie.....	26
4. Quinto d'obbligo.....	27
5. Durata dei contratti e proroga.....	27
6. Esecuzione del Contratto e verifica delle prestazioni	28
7. Il ruolo di ANAC	28
8. Entrata in vigore e norme transitorie.....	29

INTRODUZIONE

1. Ambito di applicazione

L'Azienda Provinciale Trasporti S.p.A. (di seguito denominata "APT") è una società a partecipazione pubblica - con sede in Via Caduti di An Nasiriyah, 6 - 34170 Gorizia (P.IVA 00505830315) - ed è impresa pubblica operante nei settori speciali.

In particolare, APT svolge il servizio di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano nell'area giuliano - isontina in virtù dell'appartenenza al consorzio TPL FVG SCARL in accordo al "Contratto di servizio per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL) di persone automobilistico urbano ed extraurbano, tramviario e marittimo di competenza della Regione Autonoma FVG".

APT effettua inoltre diversi servizi complementari sviluppati ed acquisiti nel tempo e che arricchiscono l'offerta di mobilità, sia in ambito pubblico (scuolabus, navette, servizi per i Comuni, trenino turistico) che in ambito più strettamente commerciale (noleggio pullman granturismo).

In quanto tale APT è tenuta ad applicare le disposizioni del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, intitolato "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" (di seguito "*Codice*"), solo per i contratti strumentali da un punto di vista funzionale alle attività di cui all'art. 149 del Codice, rubricato "*Servizi di trasporto*".

Nello specifico, ai sensi dell'art. 141 2° comma del Codice, APT è tenuta ad applicare le disposizioni di cui al Libro III - "*Dell'appalto nei settori speciali*" - oltre alle altre disposizioni richiamate nel medesimo art. 141 e in altri articoli del Codice stesso relativi ai settori speciali, per acquisire lavori beni e servizi che risultino funzionali all'esercizio delle attività di cui al citato art. 149.

L'aggiudicazione degli appalti affidati per scopi diversi da quelli strumentali all'esercizio del trasporto pubblico locale rimane invece assoggettata alla normativa di diritto privato, potendo pertanto APT prescindere da qualsiasi confronto concorrenziale.

Il presente Regolamento deve essere osservato non solo dall'Ufficio Gare Acquisti e Contratti quale area deputata alla gestione dei processi di approvvigionamento, ma anche da tutte le funzioni aziendali che direttamente o indirettamente sono coinvolte in una o più fasi del processo.

Questo documento viene pertanto redatto, conservato, pubblicato ed aggiornato secondo i principi metodologici già seguiti nel Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente e Sicurezza (in particolare norma per la Qualità UNI EN ISO 9001:2015), ed alle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione e Gestione adottato da APT ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 - di cui è parte integrante - con lo scopo di prevenire ed impedire la commissione dei reati previsti dal decreto stesso.

Chiunque non si attenga al presente Regolamento - ivi compreso l'obbligo di segnalazioni all'OdV previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231 - potrà essere soggetto a sanzione da parte di APT anche rispetto a quanto previsto dal Sistema Disciplinare contenuto nella Parte Generale del citato Modello.

Il presente Regolamento sarà aggiornato conseguentemente all'evolversi della normativa vigente a cura della Direzione, sia in base agli indirizzi societari che potranno essere assunti, sia in base alle leggi, regolamenti e disposizioni europee, nazionali, regionali e regolamentari che interverranno nel tempo.

Il Regolamento è stato aggiornato anche tenendo conto delle soglie pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della U.E. n. 398 del 16 novembre 2023, nuove soglie di rilievo comunitario ex art. 14 del Codice, **applicabili dal 1 gennaio 2024**.

2. Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina tutto il sistema delle procedure per l'acquisizione di forniture di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie europee di cui all'art. 14 del Codice - come espressamente previsto dall'art.

50 comma 5 del Codice – precisandosi che solo ove i predetti contratti presentino un interesse transfrontaliero certo deve esservi necessaria conformità ai principi del Trattato sull’Unione Europea a tutela della concorrenza. L’obiettivo è quello di fornire un quadro normativo applicabile alle attività aziendali, alle diverse fattispecie di contratti, nonché definire una metodologia quanto più possibile standardizzata, omogenea, di semplificazione amministrativa e di facilità di lettura.

Le disposizioni del presente Regolamento sono dunque finalizzate ad assicurare:

- ❖ che il processo di approvvigionamento sia rispondente agli obiettivi di economicità dell’acquisto ed ai requisiti normativi e di qualità delle prestazioni e delle forniture;
- ❖ la rispondenza del bene e del servizio all’uso richiesto, alla pianificazione delle attività di APT ed alla tempestività dell’acquisizione;
- ❖ la documentabilità del rapporto con i fornitori;
- ❖ il monitoraggio dei contratti e dei fornitori anche nella fase esecutiva.

Sono escluse dal presente Regolamento le spese cosiddette “di non rilevante entità”, ammesse in esclusione dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari dei contratti pubblici. Tali spese sono definite e disciplinate dal “Regolamento per la gestione della cassa -spese di non rilevante entità di APT”.

3. Struttura del Regolamento

In un’ottica di fruibilità ed ottimizzazione il presente Regolamento è strutturato e suddiviso in tre parti:

- a) **PRIMA PARTE:** disciplina i requisiti e le disposizioni generali;
- b) **SECONDA PARTE:** regola le singole procedure di affidamento per i servizi e forniture;
- c) **TERZA PARTE:** regola le singole procedure di affidamento per i lavori;
- d) **QUARTA PARTE:** regola la fase esecutiva del Contratto.

4. Fonti normative

Le disposizioni del presente Regolamento fanno riferimento alla seguente normativa comunitaria e nazionale:

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE:
D.Lgs. n. 36/2023 intitolato " <i>Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici</i> " con particolare riferimento al Libro III che regola i " <i>Settori Speciali</i> ";
Regolamento delegato (UE) 2017/2364 della Commissione, del 18 dicembre 2017, che modifica la Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti;
Serie generale ANAC n. 151 del 30 giugno 2023 "Regolamenti attuativi previsti dal d.lgs. n. 36/2023";
D.Lgs 33/2013 " <i>Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.</i> "
Legge 13 agosto 2010 , n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, in tema di Tracciabilità dei flussi finanziari
Circolari e decreti ministeriali
Delibere AGID – Agenzia per l'Italia digitale - in riferimento ai regolamenti attuativi previsti per la digitalizzazione ex D.lgs. 36/2023 e s.m.i. – Delibere ANAC relative al processo di digitalizzazione.
Legge 11 settembre 2020, n. 120

Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)

D.Lgs. 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione

5. Principi e criteri operativi

Relativamente ai contratti disciplinati dal presente Regolamento, oltre ai principi generali di liceità, correttezza, tracciabilità, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione, pubblicità e trasparenza che regolano il buon andamento delle pubbliche amministrazioni, le azioni e le attività di APT ai sensi dell'art. 4 del Codice devono essere orientate al rispetto del:

Principio del risultato (art. 1 del Codice), comportante la necessità di perseguire l'affidamento nonché l'esecuzione del contratto con la massima tempestività e nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. Dovendosi intendere per concorrenza lo strumento per il conseguimento del miglior risultato possibile (e non dunque la finalità esclusiva della procedura ad evidenza pubblica); per trasparenza, lo strumento di verificabilità circa l'applicazione delle regole del Codice.

Principio della fiducia (art. 2 del Codice), volto a favorire e valorizzare l'iniziativa e l'autonomia decisionale della Stazione appaltante ed a definire i limiti della responsabilità amministrativa dei soggetti coinvolti.

Principio dell'accesso al mercato (art. 3 del Codice), comportante l'esigenza di garantire la conservazione e l'implementazione di un mercato concorrenziale, idoneo a garantire agli operatori economici pari opportunità di accesso alle procedure ad evidenza pubblica.

Conformemente a quanto previsto dal Codice al fine di conseguire il miglior risultato nell'ambito dell'azione amministrativa volta all'erogazione di un servizio pubblico, APT si attiene anche a:

Principio di buona fede e di tutela dell'affidamento (art. 5 del Codice), comportante una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento che in quella di esecuzione, tra la Stazione appaltante e gli operatori economici.

Principio di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore (art. 6 del Codice) che si fonda sul concetto di solidarietà e sussidiarietà orizzontale in alternativa al regime di concorrenza nell'ambito dell'affidamento dei servizi sociali.

Principio della autonomia contrattuale (art. 8 del Codice), volto a definire la portata dell'autonomia negoziale di APT, vincolata al perseguimento delle proprie finalità istituzionali ed al rispetto dei divieti espressamente previsti dal Codice o da altre disposizioni di legge.

Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale (art. 9 del Codice), finalizzato a definire i caratteri delle sopravvenienze rilevanti ai fini dell'applicabilità della norma ed a declinare gli strumenti per ristabilire il sinallagma negoziale.

Principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione (art. 10 del Codice), secondo cui le cause di esclusione sono quelle previste dal Codice e sono etero-integrative rispetto a prescrizioni difformi della lex specialis.

Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore (art. 11 del Codice), volto a descrivere, in via generale, la disciplina del contratto collettivo applicabile ad ogni singolo appalto ed a dettare una disciplina di dettaglio sulle c.d. inadempienze contributive e sul ritardo nei pagamenti.

Oltre ai suddetti principi, i soggetti destinatari del presente Regolamento devono attenersi al Codice Etico ed ai criteri generali di comportamento riportati nel Modello Organizzativo 231 ed alle prescrizioni specifiche riportate nella Parte Speciale del Modello stesso.

I soggetti coinvolti sono altresì tenuti a rispettare ed a garantire la precisa segregazione dei ruoli nell'esecuzione dei rispettivi compiti e funzioni, sia durante le fasi della procedura di individuazione del fornitore, che in quelle di affidamento e di esecuzione del contratto, secondo il principio di buona fede e di parità di trattamento.

PRIMA PARTE

1. Requisiti di partecipazione delle imprese affidatarie

I **requisiti di partecipazione** sono le caratteristiche necessarie che vengono richieste dalla legge o dalla stazione appaltante nell'ambito di una procedura di affidamento, con le quali gli operatori economici dimostrano di possedere le capacità di eseguire correttamente il lavoro, la fornitura oppure il servizio richiesto dalla procedura. Attraverso i **requisiti di partecipazione** è possibile, pertanto, qualificarsi per concorrere alla procedura di affidamento indetta.

I requisiti di partecipazione sono di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativi e si determinano indirettamente dalla verifica di assenza delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 del Codice relativo alle cause di esclusione automatiche e dagli artt. 95, 97 e 100 del Codice, relativi rispettivamente alle cause di esclusione non automatiche ed ai requisiti di ordine speciale eventualmente necessari a seconda della tipologia e dell'importo del contratto.

La verifica dei requisiti avverrà, laddove applicabile, attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), oppure attraverso interpello delle amministrazioni competenti. In tale ultimo caso, decorsi 30 giorni dall'invio alle amministrazioni di competenza della richiesta di comprova dei requisiti di carattere generale e rimaste senza esito, in analogia alle norme sul procedimento amministrativo di cui alla L. 241/1990, si procederà comunque all'aggiudicazione, fermo restando la verifica successiva dei suddetti requisiti.

Oltre alle previsioni di cui agli artt. 94, 95 e 97 del Codice, come previsto dall'art. 169 del Codice relativo ai settori speciali costituiscono altresì cause di esclusione i gravi illeciti professionali di cui agli artt. 95 comma 1 lett.e) e 98.

Nello specifico, per APT costituiscono grave illecito professionale le seguenti condizioni:

- sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altre Autorità di settore, rilevanti in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
- condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione, che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
- contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94 del Codice, di reati previsti dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- tutte le ulteriori condotte stabilite da APT quale grave illecito professionale, variabili a seconda della tipologia di lavoro, bene o servizio da approvvisionare.

2. Disciplina delle esclusioni e *self-cleaning*

Premesso quanto previsto dagli artt. 94, 95, 97 e 98 del Codice di cui al precedente art. 1 del presente Regolamento, le modalità di attivazione poste in essere da APT delle cause di esclusione sono quelle determinate dall'art.96 del Codice il quale, nell'ampliare l'istituto del c.d. *self cleaning* (ovvero quelle misure di autodisciplina o di riorganizzazione interna tese ad evitare l'effetto escludente dalle procedure di gara per quegli operatori che versano in cause di esclusione), prevede che l'operatore che sia incorso nelle ipotesi previste all'art. 94 (ad eccezione di quelle previste al comma 6) e in quelle all'art. 95 (ad eccezione di quelle previste al comma 2) non sia escluso qualora abbia adottato le misure di ravvedimento previste dalla norma stessa.

In particolare, nel caso in cui le fattispecie escludenti siano intervenute prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico - contestualmente all'offerta - deve darne comunicazione alla Stazione Appaltante, dando altresì prova dell'impossibilità di averle potute adottare prima della presentazione dell'offerta medesima e comprovandone l'adozione successiva secondo le modalità previste dal comma 6 dell'art. 96.

Pertanto, al fine di evitare l'esclusione, l'operatore dovrà dimostrare:

- di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito;
- di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale, collaborando attivamente con le autorità investigative;
- di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate da APT considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione.

Se le misure adottate dall'operatore economico sono ritenute sufficienti e tempestive, lo stesso non sarà escluso dalla gara; in caso contrario la stazione appaltante provvederà a comunicarlo al privato.

Ad ogni modo in nessun caso l'aggiudicazione potrà subire dilazioni a cagione dell'adozione delle misure di *self-cleaning*.

3. Scelta della tipologia di procedura da adottare

Oltre alla definizione dei requisiti di partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento da indire, APT valuta la tipologia di procedura da adottare a seconda del lavoro, servizio o fornitura da affidare.

Per l'aggiudicazione di appalti pubblici – nei limiti delle soglie comunitarie individuate e descritte nella seconda e terza parte del presente Regolamento - le stazioni appaltanti possono utilizzare:

- **Procedura di affidamento diretto:** *la Stazione Appaltante può assegnare direttamente un appalto senza dover effettuare una gara;*
- **Procedura aperta:** *l'operatore economico interessato a presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 30 giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara, termine che può essere ridotto a 15 giorni solo per ragioni di urgenza, specificamente motivate (art. 71);*
- **Procedura ristretta:** *l'operatore economico può chiedere di partecipare, ma possono presentare un'offerta soltanto quelli invitati dalle stazioni appaltanti. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 30 giorni dalla data dell'invito (art. 72);*
- **Procedura competitiva con negoziazione:** *qualunque operatore può presentare una richiesta di partecipazione e la gara si svolge successivamente tramite procedura negoziata con gli operatori invitati (art. 73);*
- **Dialogo competitivo:** *la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni capaci di soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte; qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare a tale procedura,*

fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante; l'appalto è aggiudicato unicamente sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo (art. 74);

- **Partenariato per l'innovazione:** *le stazioni appaltanti possono sviluppare in prima persona, ma in collaborazione con partner esterni, prodotti innovativi non acquisibili sul mercato (art. 75);*
- **Procedura negoziata in assenza della pubblicazione del bando:** la stazione appaltante esercita solo una fase di negoziazione diretta con il contraente con esclusione della fase dell'aggiudicazione. Per l'alto livello di discrezionalità, il Codice limita l'utilizzo di tale procedura ad ipotesi ben definite (art. 76).

La scelta della procedura da adottare - ad eccezione della procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara e fermi restando i limiti delle soglie comunitarie di cui alle tabelle delle successive parti II e III del Regolamento - è a carattere discrezionale e spetta ad APT scegliere la soluzione che, nel caso concreto, consenta di meglio perseguire il risultato, anche in termini di tempestività.

Nello specifico, le normative che APT è attualmente tenuta ad applicare per i contratti di lavori, servizi e forniture - in forma differenziata per tipologia di contratto, in ragione del valore stimato dell'appalto, corredate dalle motivazioni delle scelte adottate - sono:

A) QUADRO DEI LAVORI NEI SETTORI SPECIALI

- **Regime sopra soglia comunitaria** (art. 14, comma 2, lett. a), del Codice)

Si applica il Codice (artt. da 141 a 173) nella fase di scelta del contraente.

Per la fase esecutiva, si applicano i contenuti degli atti regolamentari, emanati ed emanandi, specificatamente previsti dal Codice (Decreti Ministeriali, ecc.).

- **Regime sotto soglia comunitaria** (art. 14, comma 2, lett. a), del Codice)

Si applica la disciplina prevista dal presente Regolamento nella fase di scelta del contraente, per qualsiasi categoria o tipologia di lavoro la cui necessità sia relativa all'esercizio delle attività riconducibili ai settori speciali, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del Codice.

Per la fase esecutiva si applicano i contenuti degli atti regolamentari, emanati ed emanandi, in applicazione del Codice (Decreti Ministeriali, ecc.), in ogni caso prevedendo forme semplificate così come definite dal regolamento.

La Società ha comunque facoltà di applicare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, le disposizioni del Codice e degli atti regolamentari emanati in applicazione del Codice medesimo, diverse da quelle sopra elencate, con apposita previsione contrattuale dandone preventiva comunicazione nell'avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare offerta.

B) QUADRO DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI

- **Regime sopra soglia comunitaria** (art. 14, comma 2, lett. b), del Codice)

Si applica il Codice (artt. da 141 a 228) nella fase di scelta del contraente.

Per la fase esecutiva, si applicano i contenuti degli atti regolamentari, emanati ed emanandi, specificatamente previsti dal Codice (Decreti Ministeriali, ecc.).

- **Regime sotto soglia comunitaria** (art. 14, comma 2, lett. b), del Codice)

Si applica la disciplina prevista dal presente regolamento nella fase di scelta del contraente, per qualsiasi categoria o tipologia di lavoro la cui necessità sia relativa all'esercizio delle attività riconducibili ai settori speciali, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del Codice.

Per la fase esecutiva si applicano i contenuti degli atti regolamentari, emanati ed emanandi, in applicazione del Codice (Decreti Ministeriali, ecc.), in ogni caso prevedendo forme semplificate così come definite dal presente regolamento.

La Società ha comunque facoltà di applicare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, le disposizioni del Codice e degli atti regolamentari emanati ed emanandi in applicazione del Codice medesimo, diverse da quelle sopra elencate con apposita previsione contrattuale, dandone preventiva comunicazione nell'avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare offerta.

4. Limiti di importo e divieto di frazionamento

Nello stabilire il valore stimato dell'appalto APT applica i criteri stabiliti dall'art. 14 del Codice.

Nessun progetto d'opera per lavori o di acquisto volto a ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può infatti essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato, o al fine di preconstituire i presupposti per l'applicabilità del presente Regolamento.

La scelta tra la stipula di un unico contratto o di più contratti distinti non può essere effettuata al fine di escludere un appalto dall'ambito di applicazione delle norme applicabili in materia.

È fatta salva la previsione contenuta nell'art. 141, comma 5, del Codice, secondo la quale, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, nei settori speciali, per favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti possono suddividere gli appalti in lotti senza obbligo di motivazione aggravata.

5. Revisione dei prezzi

Nelle condizioni contrattuali successive all'affidamento, APT deve inserire clausole di revisione prezzi che prevedano - in caso di aumento o diminuzione del costo delle prestazioni superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo - l'aggiornamento dei prezzi nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione stessa. Ai fini del calcolo della variazione si utilizzano gli indici ISTAT attinenti alla prestazione principale da eseguire. In particolare, ai sensi dell'art. 60, comma 3, del Codice, ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

- a) gli indici sintetici di costo di costruzione per i contratti di lavori;
- b) gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, per i contratti di servizi e forniture.

Decorsi i primi dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto APT provvede annualmente, ove non diversamente previsto nello specifico contratto, a calcolare la variazione media dell'indice ISTAT di riferimento intervenuta dalla sottoscrizione del contratto all'ultimo aggiornamento utile dell'indice pubblicato dall'ISTAT.

I prezzi revisionati si applicano alle prestazioni contrattuali che sono eseguite successivamente alla formalizzazione della revisione.

In aggiunta alle clausole di revisione dei prezzi APT disciplina nelle condizioni contrattuali le modalità con cui è possibile modificare il contratto ai fini della conservazione dell'equilibrio contrattuale ai sensi dell'art. 9 del Codice, nel caso in cui si verifichi la sopravvenienza di circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto. Nel caso in cui la variazione economica derivante ecceda il limite complessivo massimo previsto nelle condizioni contrattuali, al fine di preservare la conservazione del contratto in linea con il principio di risultato, in un'ottica di efficiente allocazione delle risorse possono essere introdotte modifiche contrattuali non novative al fine di reperire i fondi necessari, nei limiti consentiti dall'oggetto e dalla natura delle prestazioni contrattuali. Solo qualora non sia comunque possibile ripristinare l'equilibrio contrattuale la Società può valutare il recesso dal contratto stesso.

6. Penali

Nei contratti stipulati con gli appaltatori e con i fornitori di beni e servizi APT prevede penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate secondo le previsioni di cui all'art. 126 del Codice e vengono determinate in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo; esse non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per

cento di detto ammontare netto contrattuale. L'applicazione della penale avviene mediante trattenuta, in sede di liquidazione della fattura per la fornitura del lavoro, bene o servizio, dell'importo corrispondente al ristoro pattuito per i disagi causati dal ritardo contrattuale. La trattenuta viene comunque operata previa contestazione scritta inviata a mezzo posta elettronica certificata all'appaltatore, e contiene anche l'assegnazione di un termine, non superiore a 10 giorni, per la formulazione ed eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui l'importo totale delle penali accumulate risulti superiore al 10 per cento APT può procedere con la risoluzione del contratto.

Per gli appalti di lavori APT può prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. Il premio è determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "imprevisti", nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. Nei documenti di gara iniziali APT si può riservare la facoltà di riconoscere un premio di accelerazione determinato sulla base dei predetti criteri anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.

7. Il Codice Unico di Gara e la tracciabilità finanziaria

Nell'espletamento delle procedure di gara, APT è tenuta a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari normata da:

- l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010;
- l'art. 6 della stessa Legge n. 136/2010 in tema di sanzioni;
- l'art. 6 del Decreto Legge n. 187/2010 convertito con legge n. 217/2010 che contiene la disciplina transitoria e alcune norme interpretative e di attuazione del predetto articolo 3;
- digitalizzazione: avvio dal 1 gennaio 2024 – deliberazione ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 e seguenti.

La tracciabilità finanziaria è finalizzata a contrastare le infiltrazioni criminali negli appalti pubblici ed è un mezzo a disposizione degli inquirenti nelle indagini per il contrasto delle infiltrazioni delle mafie nell'economia legale.

La normativa vieta pertanto il ricorso alla modalità di pagamento in contanti e richiede la piena tracciabilità dei flussi finanziari, prevedendo, in particolare, i seguenti obblighi:

a) utilizzo di uno (o più) conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva. In sostanza, non tutte le operazioni che si effettuano sul conto dedicato devono essere riferibili ad una determinata commessa pubblica, ma tutte le operazioni relative a questa commessa devono transitare su un conto dedicato. Sul conto corrente dedicato potranno, quindi, transitare operazioni inerenti più commesse, sia pubbliche che private, ma nessuna operazione in contanti. Su tale conto corrente dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari (sia in entrata che in uscita) relativi alle commesse pubbliche: sia pagamenti effettuati dalla stazione appaltante a favore dell'appaltatore sia quelli effettuati dall'appaltatore nei confronti dei subcontraenti e da questi ad altri operatori economici.

b) effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

c) indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, del codice unico di progetto (CUP).

In tale contesto, ai fini della tracciabilità finanziaria, APT deve contrassegnare ogni affidamento – a prescindere dalla tipologia di procedura espletata - con un Codice Identificativo di Gara.

Il Codice identificativo di gara ("CIG") è un codice alfanumerico di 10 cifre che consente di identificare in maniera

univoca gli elementi costitutivi delle gare d'appalto.

Esistono diverse tipologie di codice CIG, che variano in base alle caratteristiche e alle modalità di svolgimento della gara:

- **CIG:** CIG valido per i contratti sottosoglia di importo che deve essere acquisito per tutti gli appalti che sono sottoposti agli obblighi comunicativi e contributivi verso ANAC. Si evidenzia che dal 1.01.2024 la richiesta del CIG avviene attraverso la Piattaforma dei contratti pubblici o attraverso la piattaforma della stazione appaltante;
- **CIG Maste:** applicabile nel caso di procedura di gara suddivisa in diversi lotti laddove il sistema Piattaforma dei contratti pubblici (PCP) attribuisce un CIG ad ogni lotto che compone la gara; il bando di gara riporterà in questo caso un elenco di CIG (invece che un unico CIG) in modo da poter identificare in maniera univoca i lotti. Se si verifica l'aggiudicazione di diversi lotti ad uno stesso operatore economico, il sistema PCP consente al RUP di scegliere uno dei CIG assegnati a ciascun lotto ed eleggerlo a CIG Master. In base a questa procedura, si stipulerà un unico contratto contenente l'elenco completo dei CIG relativi ai lotti affidati, e il CIG Master potrà essere utilizzato come riferimento unico per i pagamenti relativi a tutti i lotti citati nel contratto stesso;
- **CIG Padre e CIG Figlio:** applicabile esclusivamente quando la procedura di scelta del contraente avviene mediante adesione ad un accordo quadro o a una convenzione. Il CIG Padre viene rilasciato alle centrali di committenza dal sistema PCP al momento della sottoscrizione dell'accordo quadro. Il CIG Padre identifica l'accordo stesso e serve come riferimento a cui legare i CIG Figli. Il CIG Figlio, detto anche CIG Derivato, viene rilasciato alle amministrazioni che aderiscono all'accordo quadro. Il CIG Figlio ha la funzione di identificare i singoli contratti stipulati in base a un accordo quadro o una convenzione.

La Piattaforma dei Contratti Pubblici è la piattaforma gestita da ANAC, in sostituzione del sistema SIMOG, che abilita la digitalizzazione del ciclo di vita dei Contratti Pubblici, in conformità a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici (Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), operativa dal mese di gennaio 2024.

In ossequio alla normativa sulla trasparenza, D.Lgs 33/2013, APT è tenuta a comunicare all'Autorità competente nonchè a pubblicare sul proprio sito istituzionale, in apposita sezione all'interno dell'area "*Amministrazione Trasparente*", tutti i CIG emessi in relazione ai vari contratti affidati.

8. Il Responsabile Unico del Progetto

A) NOMINA DEL RUP

APT, ai sensi dell'articolo 141, comma 4, lett. b), del Codice, individua e nomina i soggetti cui affidare il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (di seguito "RUP") nel settore speciale, nel rispetto delle norme del Codice.

Il RUP è il responsabile di tutto l'intervento pubblico, inteso quale complessa attività amministrativa attraverso cui si svolgono le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi pubblici; è nominato tra i dipendenti di livello apicale, di norma aventi qualifica dirigenziale, e svolge i propri compiti con il supporto di tutti gli uffici aziendali, secondo la suddivisione di competenze individuata nel funzionigramma e nel mansionario aziendale adottati da APT.

Il RUP deve essere in possesso dei titoli di studio adeguati e delle professionalità e competenze analoghe e coerenti con l'oggetto della procedura di affidamento e, in assenza di profili interni idonei, può essere individuato anche un soggetto esterno all'azienda. Per gli appalti di lavori e per i servizi di ingegneria e architettura il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione.

La nomina del RUP viene effettuata da APT tramite: **a)** delega/procura, **b)** atto di nomina (cfr. Allegato 1).

Qualora per casi eccezionali o di urgenza non fosse possibile procedere con la nomina formale del RUP, il primo atto compiuto dal soggetto che effettua l'acquisto ne determina implicitamente la nomina.

B) COMPITI DEL RUP

Al RUP vengono attribuite tutte le funzioni del presente Regolamento, oltre che quelle previste dalla normativa vigente in materia dall'art. 15, comma 4 e 5, e dall'Allegato I.2 del Codice, che possono riassumersi come segue:

- predisposizione della documentazione preliminare ai progetti aziendali (a titolo esemplificativo: programmazione degli investimenti, acquisizione aree);
- organizzazione dell'istruttoria ed acquisizione delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione del progetto d'investimento;
- valutazione tecnica dei progetti e dei capitolati tecnici e contrattuali redatti da progettisti esterni o da personale interno di APT;
- proposta e decisione, secondo il sistema di deleghe aziendali, delle procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture, e del criterio di aggiudicazione da adottare;
- redazione di capitolati tecnici/prestazionali per gli approvvigionamenti e le manutenzioni, sulla base delle necessità rappresentate dai singoli settori;
- acquisizione del CIG e conseguenti adempimenti richiesti dalle banche dati;
- verifica degli stati d'avanzamento lavori redatti dal Direttore Lavori, per l'autorizzazione alla liquidazione con emissione del certificato di pagamento;
- predisposizione, per i lavori, di relazione tecnico economica esplicativa di eventuali varianti/perizie al progetto appaltato;
- supervisione al controllo della regolarità dei servizi e delle forniture, in previsione della liquidazione dei corrispettivi;
- verifica della congruità delle offerte, eventualmente chiedendo in casi particolarmente complessi la nomina di un'apposita commissione; quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il RUP effettua la verifica di anomalia delle offerte con l'eventuale supporto della Commissione di gara;
- assegnazione direttive al Direttore dei Lavori in merito all'esecuzione dei lavori, anche verificando il rispetto della normativa sulla sicurezza, potendo finanche assumere il ruolo di Responsabile dei Lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- autorizzazione alle modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione anche su proposta del Direttore dei Lavori;
- nei limiti dei propri poteri di spesa, approvazione dei prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste;
- ordine di sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall'articolo 121 del Codice e disporre la ripresa non appena siano venute a cessare le cause della sospensione;
- attivazione della definizione con accordo bonario, ai sensi dell'articolo 210 del codice, delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dell'intervento;
- proposta di risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti;
- rilascio del certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori, ed invio alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento;
- gestione delle procedure previste dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e dall'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici.

Il RUP svolge altresì ogni ulteriore attività disciplinata da successivi atti e/o regolamenti emanati ed emanandi, fermi restando gli ulteriori ruoli afferenti alla sicurezza per i quali si applica anche il modello gestionale e le connesse procedure interne ad APT.

Il RUP, ricorrendone i presupposti per carenza di organico o per attività tecnicamente particolarmente complesse, può proporre ad APT l'affidamento delle attività di supporto a soggetti esterni secondo le modalità stabilite dal

Codice e dall'art. 8 del presente Regolamento.

9. Modelli Organizzativi del RUP

Oltre alle attribuzioni già individuate al precedente paragrafo, al RUP potranno essere conferite le funzioni indicate nel presente articolo, così da integrare e completare le formalità riguardanti le funzioni specifiche delle aree tecniche in ordine alla realizzazione dei lavori.

Nell'affidamento degli incarichi si terrà conto sia del grado di complessità dell'intervento nelle sue specifiche fasi attuative, sia delle pregresse attività svolte, nonché del possesso di titoli di studio adeguati e professionalità e competenze coerenti con l'oggetto della funzione assegnata.

Nel caso di affidamento dei predetti ruoli a personale interno, verranno applicati i seguenti criteri di designazione:

- Progettista (firma dei progetti): soggetti aventi titolo professionale e abilitante;
- Direttore Lavori (DL): soggetti aventi titolo professionale e abilitante;
- Responsabile Lavori (RL): soggetti aventi titolo professionale e abilitante;
- Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione (CSE): soggetti aventi titolo professionale e abilitante;
- Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione (CSP): soggetti aventi titolo professionale e abilitante;
- Collaudatore tecnico amministrativo (CTA): soggetti aventi titolo professionale e abilitante;
- Collaudatore statico (CS): soggetti aventi titolo professionale e abilitante;
- Verificatore, qualora connesso al ruolo di RUP.

Per quanto riguarda il ruolo di relativi assistenti/collaboratori per le funzioni specificate l'affidamento relativo può essere riferito a tutti i soggetti aventi titolo professionale.

Resta salva la possibilità di ricorrere a soggetti esterni e/o a figure di supporto, ai sensi della normativa vigente in materia per le società qualificate come imprese pubbliche, come APT.

APT potrà emanare ulteriori atti interni e provvedimenti volti a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento di predette funzioni ed incarichi.

Inoltre, per garantire una segregazione dei ruoli in conformità a quanto previsto dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo *ex* D.lgs. 231/2001 adottato da APT, e qualora ciò si rendesse necessario sulla scorta dell'affidamento da espletare, APT potrà:

- individuare modelli organizzativi *ad hoc* che consentono di strutturare in modo organico l'ufficio del RUP con la nomina di responsabili di fase. In particolare, in relazione a tale Ufficio il RUP sarà unico e svolgerà funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento dei singoli responsabili di procedimento nominati per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto;
- istituire una struttura di supporto al RUP, consistente nell'individuazione di soggetti incaricati ad assisterlo, destinando alla medesima risorse finanziarie non superiori all'1% dell'importo posto a base di gara. La struttura di supporto al RUP potrà essere istituita anche in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi tra le pubbliche amministrazioni coinvolte.

10. Commissione di Gara e Sedio di gara

A) COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è un organo straordinario e temporaneo, creato specificamente per gestire una determinata procedura di aggiudicazione dell'affidamento pubblico, che dovrà essere nominata dal Direttore Generale o dal CdA di APT, a seconda delle competenze, per la selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La Commissione dovrà essere composta da un numero dispari di massimo cinque componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.

La commissione è presieduta e composta da:

- a) dipendenti di APT, in possesso di un adeguato inquadramento contrattuale e di elevate competenze professionali; della commissione giudicatrice può far parte anche il RUP. Nel caso di aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il RUP può presiedere la commissione;
- b) in mancanza di adeguate professionalità nell'organico di APT, quest'ultima potrà scegliere il presidente e i singoli componenti della commissione tra funzionari di altre aziende o enti;
- c) in caso di documentata indisponibilità da parte dei funzionari *sub b)*, APT potrà rivolgersi a professionisti esterni.

Le nomine vanno compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

APT non potrà nominare quali commissari coloro che:

- nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione siano stati componenti di organi di indirizzo politico di APT medesima;
- siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale ("*Reati contro la Pubblica Amministrazione commessi dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio*");
- si trovino in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura.

Su richiesta del RUP la Commissione può svolgere anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.

I componenti della Commissione giudicatrice possono lavorare a distanza con procedure telematiche, con modalità adeguate che assicurino la massima tutela delle informazioni. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte pervenute.

B) SEGGIO DI GARA

Per le procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo il Direttore Generale o il CdA di APT (a seconda delle competenze) potrà istituire un seggio di gara, ovvero un organismo tecnico incaricato di svolgere una valutazione aritmetica delle offerte economiche presentate dai concorrenti in un affidamento pubblico, che si occupa di calcolare e confrontare i prezzi o costi delle offerte al fine di determinare l'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico.

Il seggio di gara potrà essere monocratico o collegiale. I componenti del seggio di gara vengono scelti tra il personale dipendente di APT, in possesso di un adeguato inquadramento contrattuale e di elevate competenze professionali, tenendo conto dei criteri di trasparenza e competenza.

Non potranno essere nominati componenti dei seggi di gara coloro che:

- siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale ("*Reati contro la Pubblica Amministrazione commessi dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio*");
- si trovino in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura.

SECONDA PARTE

AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE

1. Definizione di servizi e forniture

Per servizi e forniture si intendono le prestazioni di servizi e l'acquisto di beni non rientranti nell'ambito dell'esecuzione dei lavori, della fornitura con posa in opera e dei servizi di ingegneria ed architettura di cui ai paragrafi successivi.

Secondo il Codice tale ambito di applicazione ha pertanto carattere residuale rispetto alle altre categorie di affidamento.

2. Tipologie di procedure da adottare per gli acquisti sotto soglia e i vari step

SERVIZI E FORNITURE			
SOGLIA	MODALITÀ DI AFFIDAMENTO	CARATTERISTICHE	STEP e MODULISTICA
≤ 5.000	Affidamento diretto anche senza consultazione di preventivi	Rimando al Regolamento servizi e forniture economali	Rimando al Regolamento servizi e forniture economali
≥5.000 ≤ 140.000	Affidamento diretto anche senza consultazione di preventivi (tramite procedure MEPA/portale RDO o a mezzo PEC)	<p>Il contratto è di norma formalizzato tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio con la modulistica allegata.</p> <p><u>Modalità di scelta:</u> valutazione del miglior prezzo unitamente alle caratteristiche tecniche del servizio offerto. In particolare, in caso di richiesta di più preventivi, la scelta del contraente non necessariamente avviene in base al miglior prezzo ma può tenere conto di altri elementi: come la garanzia, la reperibilità, la qualità del servizio offerto in termini di innovazione e nel suo complesso.</p>	<p>A) Richiesta di preventivo; B) Decisione a contrarre con richiesta d'ordine (Allegato 2); C) Conferma d'ordine con allegate le condizioni generali di contratto (Allegato 3); D) Valutazione DGUE (Allegato 4);</p>

<p>>= 140.000 <= 221.000</p>	<p>Procedura negoziata senza bando mediante procedure MEPA/portale RDO con scelta di almeno 3 operatori economici dall'Albo Fornitori o elenco derivante da invito a manifestazione di interesse qualora non vi siano operatori idonei iscritti all'Albo. E' facoltà del RUP scegliere gli operatori economici dall'elenco degli interessati che hanno provveduto alla manifestazione di interesse o procedere ad invitare tutti gli operatori economici interessati. Nel procedere all'individuazione dei soggetti da invitare sarà tenuta in considerazione anche l'affidabilità nei precedenti rapporti contrattuali ed il rispetto del principio di rotazione.</p>	<p>Il contratto è formalizzato tramite la richiesta di 3 preventivi con la modulistica allegata.</p> <p><u>Modalità di scelta:</u> alternativamente valutazione del miglior prezzo o offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 50 comma 4 del Codice.</p> <p><u>Tempi per la presentazione delle offerte:</u> da un minimo di 10 gg ad un massimo di 30gg. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 5 giorni.</p>	<p>A) Decisione a contrarre con schema di contratto servizi e forniture e capitolato (Allegato 5-6) B) Valutazione DGUE, e Disciplinare di gara (Allegato 4-7); C) Dichiarazione di avalimento (Allegato 8); D) RDO; E) Contratto di appalto servizi e forniture (Allegato 9); F) Determina aggiudicazione e comunicazione di aggiudicazione (Allegato 10- 11)</p>
<p>>= 221.000 <= 443.000</p>	<p>Procedura negoziata senza bando mediante procedure MEPA/portale RDO con scelta di almeno 5 operatori economici dall'Albo Fornitori o derivante da invito a manifestazione di interesse qualora non vi siano operatori idonei iscritti all'Albo. . E' facoltà del RUP scegliere gli operatori economici dall'elenco degli interessati che hanno provveduto alla manifestazione di</p>	<p>Il contratto è formalizzato tramite la richiesta di 5 preventivi con la modulistica allegata.</p> <p><u>Modalità di scelta:</u> alternativamente valutazione del miglior prezzo o offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 50 comma 4 del Codice.</p>	<p>A) Decisione a contrarre con schema di contratto servizi e forniture e capitolato (Allegato 5-6) B) Valutazione DGUE, e Disciplinare di gara (Allegato 4-7); C) Dichiarazione di avalimento (Allegato 8); D) RDO; E) Contratto di appalto servizi e forniture (Allegato 9); F) Determina aggiudicazione e</p>

	<p>interesse o procedere ad invitare tutti gli operatori economici interessati. Nel procedere all'individuazione dei soggetti da invitare sarà tenuta in considerazione anche l'affidabilità nei precedenti rapporti contrattuali ed il rispetto del principio di rotazione.</p>	<p><u>Tempi per la presentazione delle offerte:</u> da un minimo di 15 gg ad un massimo di 30gg. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 5 giorni.</p>	<p>comunicazione di aggiudicazione (Allegato 10- 11)</p>
<p>> 443.000</p>	<p>Alternativamente tutte le procedure sopra soglia di cui all'art. 3 del presente Regolamento.</p>	<p>Il contratto è formalizzato con la modulistica allegata.</p> <p><u>Modalità di scelta:</u> offerta economicamente più vantaggiosa.</p> <p><u>Tempi per la presentazione delle offerte:</u> come per legge per ogni procedura.</p>	<p>A) Decisione a contrarre con schema di bando servizi e forniture, schema di contratto e capitolato (Allegati 12- 5-6) B) Documentazione di gara e Disciplinare di gara (Allegato 4-7); C) Dichiarazione di avvalimento (Allegato 8); D) Contratto di appalto servizi e forniture (Allegato 9); E) Determina aggiudicazione e comunicazione di aggiudicazione (Allegato 10- 11); F) Pubblicazione dell'aggiudicazione.</p>

3. Clausola sociale per i servizi ad alta intensità di manodopera

Per clausola sociale si intende l'insieme di disposizioni che impongono a un datore di lavoro il rispetto di un determinato standard di protezione sociale e del lavoro come condizione per svolgere attività economiche in appalto o in concessione o per accedere a benefici di legge e agevolazioni finanziarie: ciò si traduce nell'obbligo per l'impresa aggiudicataria che subentra nell'esecuzione del servizio di assicurare i livelli occupazionali, procedendo all'assunzione del personale già alle dipendenze dell'impresa uscente.

Come previsto per legge, APT applica le clausole sociali nei contratti di servizi ad alta intensità di manodopera, che rappresentano i contratti il cui costo della manodopera è pari o superiore al 50 per cento dell'importo complessivo dell'appalto.

La clausola sociale si applica, di norma, anche nei servizi sotto soglia da 140.000 Euro a 443.000. In caso di affidamento diretto con la clausola sociale, APT si riserva la facoltà di non applicarla previa specifica motivazione nella determina a contrarre.

Il RUP richiede all'affidatario del contratto uscente l'elenco del personale impiegato negli ultimi sei mesi, qualifica, livelli di anzianità, sede di lavoro e monte ore. Tale documento è inserito nella procedura negoziata senza bando. L'aggiudicatario della procedura sarà quindi tenuto a garantire al personale uscente l'applicazione del C.C.N.L. e delle stesse tutele economiche e normative.

TERZA PARTE

AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E LAVORI

1. Definizione servizi di ingegneria ed architettura

Si intendono servizi di ingegneria ed architettura ed altri servizi tecnici i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'art. 3 della direttiva 2005/36/CE., quali a titolo esemplificativo: il progettista, il direttore dei lavori, il collaudatore, il collaudatore dei cementi armati, le specifiche figure tecniche per la progettazione e direzione lavori degli impianti, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Ricadono nei servizi tecnici anche il geologo e le attività di supporto alla progettazione quali indagini geotecniche, sismiche, sondaggi, rilievi, redazione degli elaborati progettuali secondo le nuove disposizioni digitali, la bonifica bellica, assistenza nelle pratiche autorizzative tecniche ed ambientali, accatastamenti.

I servizi di ingegneria ed architettura devono essere mantenuti distinti rispetto ai servizi di consulenza a carattere intellettuale (es. avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, revisori dei conti...) per i quali si fa riferimento e si applica il relativo regolamento "*Regolamento per l'affidamento di incarichi e consulenze*".

Per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura APT prevede i seguenti principi generali:

- a) Il progetto di fattibilità tecnico economica ed il progetto esecutivo, salvo nei casi di appalto integrato o da esigenze tecniche, devono essere preferibilmente svolti dal medesimo soggetto per continuità nella progettazione. In caso di affidamento disgiunto il nuovo progettista dovrà accettare l'attività progettuale svolta in precedenza;
- b) La relazione geologica deve essere svolta da un soggetto autonomo rispetto al progettista ed al direttore dei lavori;
- c) La direzione lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché altri servizi tecnici, qualora non esercitati da personale interno ad APT, possono essere affidati esternamente secondo le successive procedure o mediante affidamento diretto.

Al fine della verifica dell'importo contrattuale per ciascun servizio, il RUP ha la facoltà di applicare in caso di procedura negoziata i criteri previsti all'allegato I.13 del Codice per il calcolo della parcella a base di gara.

Oltre ai requisiti ordinari ed alla necessaria iscrizione presso gli albi professionali, sono richiesti almeno i seguenti requisiti speciali:

- a) per l'affidamento diretto: curriculum vitae che dimostri l'affidabilità nell'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali e assicurazione professionale;
- b) per le procedure negoziate: assicurazione professionale ed elenco di servizi analoghi e/o servizi di punta.

2. Tipologie di procedure da adottare per gli acquisti sotto-soglia e i vari step per i servizi di ingegneria ed architettura

SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA			
SOGLIA	MODALITÀ DI AFFIDAMENTO	CARATTERISTICHE	STEP e MODULISTICA
≤ 140.000	Affidamento diretto anche senza consultazione di preventivi (tramite procedure MEPA/portale RDO o a mezzo PEC)	<p>Il contratto è di norma formalizzato tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio con la modulistica allegata.</p> <p><u>Modalità di scelta:</u> valutazione del miglior prezzo unitamente alle caratteristiche tecniche del servizio offerto. In particolare, in caso di richiesta di più preventivi, la scelta del contraente non necessariamente avviene in base al miglior prezzo ma può tenere conto di altri elementi: come la garanzia, la reperibilità, la qualità del servizio offerto in termini di innovazione e nel suo complesso.</p>	<p>A) Richiesta di preventivo; B) Decisione a contrarre con richiesta d'ordine (Allegato 2.a); C) Conferma d'ordine con allegate le condizioni generali di contratto (Allegato 3.a); D) Valutazione DGUE (Allegato 4);</p>
≥ 140.000 ≤ 221.000	Procedura negoziata senza bando mediante procedure MEPA/portale RDO con scelta di almeno 3 operatori economici dall'Albo Fornitori o elenco derivante da invito a manifestazione di interesse qualora non vi siano operatori idonei iscritti all'Albo. E' facoltà del RUP scegliere gli operatori economici dall'elenco degli interessati che hanno provveduto alla manifestazione di interesse o procedere ad invitare tutti gli operatori	<p>Il contratto è formalizzato tramite la richiesta di 3 preventivi con la modulistica allegata.</p> <p><u>Modalità di scelta:</u> alternativamente valutazione del miglior prezzo o offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 50 comma 4 del Codice.</p> <p><u>Tempi per la presentazione delle offerte:</u> da un minimo di 10 gg ad un massimo di 30gg. In caso di urgenza il</p>	<p>A) Decisione a contrarre con schema di contratto servizi e forniture e schema di parcella (Allegato 5-13) B) Valutazione DGUE, e Disciplinare di gara (Allegato 4-7); C) Dichiarazione di avalimento (Allegato 8); D) RDO; E) Contratto di appalto SIA (Allegato 9.a); F) Determina aggiudicazione e comunicazione di</p>

	economici interessati. Nel procedere all'individuazione dei soggetti da invitare sarà tenuta in considerazione anche l'affidabilità nei precedenti rapporti contrattuali ed il rispetto del principio di rotazione.	termine può essere ridotto a 5 giorni.	aggiudicazione (Allegato 10- 11)
>= 221.000 <= 443.000	Procedura negoziata senza bando mediante procedure MEPA/portale RDO con scelta di almeno 5 operatori economici dall'Albo Fornitori o derivante da invito a manifestazione di interesse qualora non vi siano operatori idonei iscritti all'Albo. E' facoltà del RUP scegliere gli operatori economici dall'elenco degli interessati che hanno provveduto alla manifestazione di interesse o procedere ad invitare tutti gli operatori economici interessati. Nel procedere all'individuazione dei soggetti da invitare sarà tenuta in considerazione anche l'affidabilità nei precedenti rapporti contrattuali ed il rispetto del principio di rotazione.	Il contratto è formalizzato tramite la richiesta di 5 preventivi con la modulistica allegata. <u>Modalità di scelta:</u> alternativamente valutazione del miglior prezzo o offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 50 comma 4 del Codice. <u>Tempi per la presentazione: delle offerte:</u> da un minimo di 15 gg ad un massimo di 30gg. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 5 giorni.	A) Decisione a contrarre con schema di contratto servizi e forniture e schema di parcella (Allegato 5-13) B) Valutazione DGUE, e Disciplinare di gara (Allegato 4-7); C) Dichiarazione di avalimento (Allegato 8); D) RDO; E) Contratto di appalto SIA (Allegato 9.a); F) Determina aggiudicazione e comunicazione di aggiudicazione (Allegato 10- 11)
> 443.000	Alternativamente tutte le procedure sopra soglia di cui all'art. 3 del presente Regolamento.	Il contratto è formalizzato con la modulistica allegata. <u>Modalità di scelta:</u> offerta economicamente più vantaggiosa.	A) Decisione a contrarre con schema di bando SIA e, schema di contratto e capitolato (Allegati 12. A- 5-6)

		<u>Tempi per la presentazione delle offerte:</u> come per legge per ogni procedura.	B) Documentazione di gara e Disciplinare di gara (Allegato 4-7); C) Dichiarazione di avalimento (Allegato 8); D) Contratto di appalto servizi e forniture (Allegato 9); E) Determina aggiudicazione e comunicazione di aggiudicazione (Allegato 10- 11); F) Pubblicazione dell'aggiudicazione.
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Definizione dei lavori

Sono definiti "lavori" ai sensi dell'art. 3 lett. nn) del Codice con riferimento all'allegato I, tutte le "attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere".

Sul punto ANAC, con la Delibera n. 389/2023 ha chiarito che:

- si configura un appalto di fornitura con posa in opera quando l'interesse della stazione appaltante consiste nell'acquisto di un bene e le lavorazioni di posa in opera rivestono carattere strumentale, rendendo possibile l'uso del bene;
- quando invece le prestazioni dedotte nel contratto comportano una modificazione strutturale o funzionale di un bene, con il risultato di ottenere un nuovo bene che, in quanto finito in ogni sua parte, sia capace di esplicare autonome funzioni economiche e tecniche, si ricade nell'ambito degli appalti di lavori;
- qualora in un contratto di appalto sia previsto l'acquisto di un bene e, unitamente a questo, l'esecuzione a carico del contraente di lavori di posa in opera e di installazione con carattere accessorio, il contratto va qualificato come appalto pubblico di fornitura e non come contratto misto di appalto; tale situazione si verifica ogniqualvolta i lavori posti a carico del contraente siano concepiti quali opere indispensabili al corretto funzionamento del bene acquistato, per essere, in tal caso, la causa del contratto, intesa quale funzione economico-individuale, inequivocabilmente diretta a poter disporre del bene e servirsene al meglio, piuttosto che a dar luogo alla realizzazione di una nuova opera pubblica (Sent. C. Stato 08/02/2022, n. 898);
- nella "fornitura con posa in opera", l'elemento "posa in opera", rispetto alla "fornitura" deve concernere specificamente le prestazioni esecutive necessarie a posare in opera un bene prodotto in serie, nel senso di renderlo idoneo ad essere utilizzato secondo la sua destinazione in uso.

Si rimanda, per quanto applicabile, alla Legge Regionale n. 14/2002 denominata "Disciplina organica dei lavori pubblici".

4. Tipologie di procedure da adottare per gli acquisti sotto-soglia e i vari step per i lavori

	LAVORI		
SOGLIA	MODALITÀ DI AFFIDAMENTO	CARATTERISTICHE	STEP e MODULISTICA
<= 150.000	Affidamento diretto anche senza verifica di preventivi. Possono essere affidati direttamente anche lavori urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture di APT sotto la soglia indicata	<p>Il contratto è di norma formalizzato tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio con la modulistica allegata.</p> <p><u>Modalità di scelta:</u> valutazione del miglior prezzo unitamente alle caratteristiche tecniche dei lavori preventivati. In particolare, in caso di richiesta di più preventivi, la scelta del contraente non necessariamente avviene in base al miglior prezzo, ma può tenere conto di altri elementi: come la garanzia, la reperibilità, la qualità del lavoro preventivato in termini di innovazione e nel suo complesso.</p>	<p>A) Richiesta di preventivo; B) Decisione a contrarre con richiesta d'ordine (Allegato 12); C) Conferma d'ordine con allegate le condizioni generali di contratto (Allegato 13); D) Valutazione DGUE (Allegato 4).</p>
>= 150.000 a >= 1.000.000	Procedura negoziata senza bando mediante procedure MEPA/portale RDO con scelta di almeno 3 operatori economici dall'Albo Fornitori o elenco	Il contratto è finalizzato tramite la richiesta di 3 preventivi con la modulistica allegata.	A) Decisione a contrarre con schema di contratto lavori e schema di parcella (Allegato 14)

	<p>derivante da invito a manifestazione di interesse qualora non vi siano operatori idonei iscritti all'Albo. E' facoltà del RUP scegliere gli operatori economici dall'elenco degli interessati che hanno provveduto alla manifestazione di interesse o procedere ad invitare tutti gli operatori economici interessati. Nel procedere all'individuazione dei soggetti da invitare sarà tenuta in considerazione anche l'affidabilità nei precedenti rapporti contrattuali ed il rispetto del principio di rotazione.</p>	<p><u>Modalità di scelta:</u> alternativamente valutazione del miglior prezzo o offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 50 comma 4 del Codice.</p> <p><u>Tempi per la presentazione delle offerte:</u> da un minimo di 10 gg ad un massimo di 30gg, salvo i minori termini in caso di situazione motivate di urgenza</p>	<p>B) Valutazione DGUE, e Disciplinare di gara (Allegato 15); C) Dichiarazione di avvalimento (Allegato 8); D) RDO; E) Contratto di appalto lavori (Allegato 16); F) Determina aggiudicazione e comunicazione di aggiudicazione (Allegato 17)</p>
> 1.000.000 a 2.500.000	<p>Procedura negoziata senza bando mediante procedure MEPA/portale RDO con scelta di almeno 5 operatori economici dall'Albo Fornitori o derivante da invito a manifestazione di interesse qualora non vi siano operatori idonei iscritti all'Albo. E' facoltà del RUP scegliere gli operatori economici dall'elenco degli interessati che hanno provveduto alla manifestazione di interesse o procedere ad invitare tutti gli operatori economici interessati. Nel procedere all'individuazione dei soggetti da invitare sarà tenuta in considerazione anche l'affidabilità nei precedenti rapporti</p>	<p>Il contratto è finalizzato tramite la richiesta di 5 preventivi con la modulistica allegata.</p> <p><u>Modalità di scelta:</u> alternativamente valutazione del miglior prezzo o offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 50 comma 4 del Codice.</p> <p><u>Tempi per la presentazione delle offerte:</u> da un minimo di 15 gg ad un massimo di 30gg., salvo i minori termini in caso di</p>	<p>A) Decisione a contrarre con schema di contratto lavori e schema di parcella (Allegato 14) B) Valutazione DGUE, e Disciplinare di gara (Allegato 15); C) Dichiarazione di avvalimento (Allegato 8); D) RDO; E) Contratto di appalto lavori (Allegato 16); F) Determina aggiudicazione e comunicazione di aggiudicazione (Allegato 17)</p>

	contrattuali ed il rispetto del principio di rotazione.	situazione motivate di urgenza	
> 2.500.000 alla soglia 5.538.000	Procedura negoziata senza bando mediante procedure MEPA/portale RDO con scelta di almeno 10 operatori economici dall'Albo Fornitori o derivante da invito a manifestazione di interesse qualora non vi siano operatori idonei iscritti all'Albo. E' facoltà del RUP scegliere gli operatori economici dall'elenco degli interessati che hanno provveduto alla manifestazione di interesse o procedere ad invitare tutti gli operatori economici interessati. Nel procedere all'individuazione dei soggetti da invitare sarà tenuta in considerazione anche l'affidabilità nei precedenti rapporti contrattuali ed il rispetto del principio di rotazione.	Il contratto è finalizzato tramite la richiesta di 10 preventivi con la modulistica allegata. <u>Modalità di scelta:</u> alternativamente valutazione del miglior prezzo o offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 50 comma 4 del Codice. <u>Tempi per la presentazione: delle offerte:</u> da un minimo di 15 gg ad un massimo di 30gg., salvo i minori termini in caso di situazione motivate di urgenza	A) Decisione a contrarre con schema di contratto servizi e forniture e schema di parcella (Allegato 14) B) Valutazione DGUE, e Disciplinare di gara (Allegato 15); C) Dichiarazione di avvalimento (Allegato 8); D) RDO; E) Contratto di appalto lavori (Allegato 16); F) Determina aggiudicazione e comunicazione di aggiudicazione (Allegato 17)

5. Appalto integrato di lavori

APT può fare ricorso all'appalto integrato anche nelle procedure sotto soglia di lavori ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 36/2023. La decisione a contrarre avrà quindi per oggetto:

- a) La progettazione esecutiva;
- b) L'esecuzione dei lavori,

sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica approvato.

APT motiva la scelta dell'appalto integrato in riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto. Gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. L'offerta è valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L'offerta ha ad oggetto sia il progetto esecutivo che il prezzo, e indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori. L'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo, il cui esame è condotto ai sensi

dell'articolo 42 del Codice (verifica della progettazione).

Nei casi relative alle risorse previste dal PNRR, APT potrà far ricorso all'appalto integrato ai sensi dell'art. 48, comma 5, del D.L. 77/2021. In tale caso si utilizzano, oltre a quanto previsto dal Codice, le linee guida per la redazione del progetto di fattibilità da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR.

Per l'appalto integrato dei lavori si utilizzano le stesse soglie indicate per i lavori con i seguenti allegati:

A) Decisione a contrarre con schema di contratto lavori appalto integrato e schema di parcella (Allegato 18)

B) Disciplinare di gara appalto integrato (Allegato 19);

E) Contratto di appalto lavori appalto integrato (Allegato 20).

QUARTA PARTE

1. Subappalto

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice che, al secondo comma, lo identifica come il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

Come previsto dal Codice, APT non può affidare in subappalto le seguenti categorie di affidamenti:

- a) attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) servizi di importo inferiore a 20.000 Euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani dalla normativa di riferimento;
- d) prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione dell'appalto.

Oltre alle limitazioni previste per legge, APT ha la facoltà di limitare ulteriormente nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, seppur consentite, non possono essere subappaltate.

Tali ulteriori limitazioni sono ammesse in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, tenuto conto:

1. della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare;
2. dell'opportunità di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro in generale;
3. dell'esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare nei servizi ad alta intensità di manodopera;
4. della necessità di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Non è possibile sub appaltare l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate.

In tale ottica APT può corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti tassativi casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di comprovato inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

È ammesso il sub appalto a cascata con le limitazioni previste per legge. Pertanto APT è tenuta ad individuare la categoria di lavori o le prestazioni che - sebbene subappaltabili - non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

2. Verifica di anomalia delle offerte nelle gare di servizi e forniture

Con il termine anomalia si intende il sub-procedimento avviato dalla stazione appaltante in presenza di offerte che presentino caratteri tali da far dubitare dell'attendibilità e della serietà delle stesse, nonché dell'effettiva possibilità dell'impresa di eseguire correttamente il contratto alle condizioni previste.

Salvo i casi di affidamento diretto APT prevede, per la valutazione delle anomalie, che il RUP, anche coadiuvato dalla commissione o dal seggio di gara, valuti la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, in particolare se in base ad elementi specifici, inclusi i costi relativi alla manodopera dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa.

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta delle motivazioni.

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, eventualmente avvalendosi del supporto della commissione, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Possono essere richiesti ai fini dell'anomalia le seguenti informazioni a giustificazione dell'offerta:

- a) Economia del processo organizzativo per il servizio o fornitura;
- b) Soluzione tecniche prescelte e condizioni eccezionalmente favorevoli relative alla tipologia di servizi o forniture;
- c) Economie sulle soluzioni tecniche proposte;
- d) Costo del personale non inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle ministeriali relative al contratto collettivo applicabile;
- e) Dimostrazione di sostenibilità degli oneri per la sicurezza sul lavoro, sociali e ambientali stabiliti dalla normativa e dal contratto applicabile;
- f) Altre giustificazioni in riferimento alla tipologia di fornitura o servizio.

3. Garanzie

Per gli **AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA** APT applicherà l'art. 53 del Codice il quale prevede:

Garanzia provvisoria

- APT non richiede la garanzia provvisoria nelle procedure sottosoglia;
- tuttavia, è facoltà di APT richiederla con riferimento alle procedure negoziate senza bando (art. 50, comma 1, lett c, d, e), per le quali, in considerazione della tipologia o specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta;
- in ogni caso, quando richiesta, la garanzia provvisoria deve essere al massimo pari all'1% dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento;
- in ogni caso, quando richiesta, la garanzia provvisoria viene costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.

Garanzia definitiva

- la garanzia definitiva, di regola richiesta, è pari al 5% dell'importo contrattuale;
- in casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiederla.

Per gli **AFFIDAMENTI SOPRASOGLIA** APT si atterra agli artt. 106 e 117 del Codice che prevedono:

Garanzia provvisoria

- è pari al 2% del valore complessivo della procedura;
- tuttavia, è fatta salva la facoltà di APT ridurre l'importo sino all'1% oppure incrementarlo sino al 4% del

valore della procedura (tale facoltà va adeguatamente motivata con riferimento allo scopo di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento e al grado di rischio a esso connesso);

- per le gare realizzate in forma aggregata da centrali di committenza non si può invece superare il 2% dell'importo contrattuale

Garanzia definitiva

- l'importo della garanzia, da indicare negli atti e nei documenti di gara, è pari al 10% dell'importo contrattuale;
- nel caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%;
- nel caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 20%, l'aumento è di due punti percentuali ogni punto di ribasso superiore al 20%;
- nel caso di procedure realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima (quindi fino al) del 10% dell'importo contrattuale;
- nelle procedure aventi ad oggetto accordi quadro ai sensi dell'art. 59, l'importo della garanzia per tutti gli operatori economici aggiudicatari può essere al massimo il 2% dell'importo dell'accordo quadro;
- con riferimento ai solli appalti di lavori, l'appaltatore può richiedere prima della stipula del contratto di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10% degli stessi. Tuttavia, APT può opporsi alla richiesta di sostituzione per motivate ragioni di rischio connesse all'appalto o in ragione di specifiche situazioni soggettive che riguardino l'esecutore dei lavori.

4. Quinto d'obbligo

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.lgs. 36/2023, nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, APT possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

5. Durata dei contratti e proroga

I contratti devono avere termini e durata certa e definita. Di norma non possono contenere clausole di tacita proroga o rinnovo. Qualora, invece, siano previste clausole di tacito rinnovo o proroga, il prolungamento dei contratti è ammesso solo per un periodo non superiore a quello originario del contratto prorogato.

I contratti pluriennali devono preferibilmente contenere, a favore di APT, la clausola di recesso anticipato senza oneri aggiuntivi. È ammesso prevedere, quando ve ne siano i presupposti, la facoltà di recesso a scadenze determinate anche per gli eventuali subappaltatori.

La durata delle concessioni è regolata dall'art. 178 ed è limitata e determinata dall'ente concedente in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario.

Ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, APT potrà, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora:

- l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica *oppure*
- l'interruzione della prestazione dedotta nella gara possa determinare un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

In entrambe le ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

In caso di mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario, APT potrà revocare

l'aggiudicazione. Resta fermo, in questo caso, il diritto di APT di chiedere eventuali penalità, garanzie o similari previste nei documenti di gara.

Sono ammesse, previa istruttoria della struttura preposta alla gestione degli appalti, le proroghe del contratto secondo la disciplina del quinto d'obbligo ovvero le proroghe del contratto che, alla scadenza, abbia ancora capienza economica.

6. Esecuzione del Contratto e verifica delle prestazioni

L'esecuzione dei contratti si informa al principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice.

Le condizioni di esecuzione che l'appaltatore è chiamato a rispettare potranno essere dettate da appositi capitolati tecnici/prestazionali o da documenti contenenti specifiche tecniche, che dovranno essere accettati dall'appaltatore qualora ritenuto necessario. Per le cessioni dei crediti si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, rinviandosi per le ragioni di opponibilità all'allegato II.14 del Codice.

L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione e qualora non ricopra egli stesso il ruolo, può avvalersi di un Direttore dell'Esecuzione del Contratto o del Direttore dei Lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate. Con particolare riferimento al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, egli svolge il monitoraggio della fase esecutiva di servizi e forniture dovendo verificare la parte contabile e le voci contabili che attengono alla singola fornitura o servizio.

È compito del soggetto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del contratto documentare in modo dettagliato l'andamento del rapporto e di assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i lavori, forniture o servizi esposti corrispondano per quantità e qualità ai contenuti contrattuali. I servizi e le forniture acquisiti con le modalità di cui al presente Regolamento sono assoggettati ad attestazione di regolare esecuzione secondo le condizioni indicate nei capitolati di gara, ad opera delle strutture competenti. Si applica l'allegato II.14 del Codice.

Nel caso in cui, in corso di esecuzione del lavoro o della fornitura del bene o servizio, vi siano ritardi o difformità rispetto alle condizioni pattuite nel contratto e nel capitolato, il RUP ne dà evidenza ed APT procede con l'applicazione delle penali prevista dal contratto stesso.

Le operazioni di verifica devono concludersi entro i termini indicati nelle condizioni contrattuali e comunque in tempo utile ad effettuare le conseguenti operazioni di liquidazione e pagamento della fattura.

7. Il ruolo di ANAC

Tutti gli affidamenti eseguiti da APT sono soggetti alla vigilanza e al controllo dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione. In particolare, ai sensi dell'art. 222 del Codice, ANAC detiene i seguenti compiti e funzioni:

- vigila sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e sulla loro corretta esecuzione;
- elabora bandi tipo, capitolati tipo e contratti tipo garantendo promozione e qualità dell'attività delle stazioni appaltanti;
- segnala al Governo e al Parlamento fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa;
- formula al Governo proposte di modifica alla normativa di settore;
- predisporre una relazione annuale sull'attività svolta;
- vigila sul sistema di qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici di lavori;
- vigila sul divieto di affidamenti dei contratti attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie;
- vigila sul rispetto dei protocolli di intesa conclusi con le stazioni appaltanti richiedenti;

- elabora con appositi atti di indirizzo costi standard dei lavori e prezzi di beni e servizi di riferimento;
- verifica sulla qualificazione di stazione appaltante;
- coordina la digitalizzazione.

ANAC detiene, infine, poteri ispettivi (con potere di trasmettere gli atti agli organi di competenza) e sanzionatori: in particolare, ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa, e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, potendo irrogare sanzioni da un minimo di 500 Euro al massimo di 5.000 Euro. Inoltre, nei confronti dei soggetti che, a fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'ANAC, forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri o che forniscono alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, l'ANAC ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di Euro 500 e il limite massimo di Euro 10.000, fatta salva l'eventuale sanzione penale.

8. Entrata in vigore e norme transitorie

Per quanto previsto nelle norme transitorie negli artt. 224 e ss. del Codice, dal 01.07.2023 per tutte le procedure i cui bandi avvisi o lettere di invito sono stati pubblicati o inviati successivamente al 1.7.2023 risulta applicabile il nuovo Codice e relativi Allegati. Ciò fermo restando il rispetto delle norme transitorie degli artt. 224 e 225, Codice che, in taluni casi, o fanno salva l'ultravigenza del D.Lgs. 50/2016 per alcuni articoli oppure hanno già anticipato l'entrata in vigore di specifici articoli del Codice alla data del 1.4.2023 oppure posticipato al 1.1.2024. Nel caso di contratti finanziati PNRR/PNC/PNIEC/Fondi strutturali europei, resta ferma l'applicabilità delle norme della L. 108/2021, oltre a quelle del D. Lgs 50/2016 e della L. 120/2020 e della L. 55/2019 e ciò per la specialità di tali contratti in virtù di quanto recentemente stabilito dalla circolare del MIT del 12/07/2023. Pertanto vi è una ultra attività del predetto D. lgs. 50/2016 al meno sino a eventuali ulteriori precisazioni.

